



## Check list lavoratrici madri Rev. 1.0 2025

Check list struttura in accordo con:

1. D.Lgs. 151/2001 Consolidato 2025
2. D.Lgs. 151/2001 Allegato A
3. D.Lgs. 151/2001 Allegato B
4. D.Lgs. 151/2001 Allegato C
5. D.Lgs. 81/2008

N	Rischio	SI	NO	NA	Note
01	In azienda sono presenti lavoratrici in età fertile				
02	Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C. Art. 11 D.Lgs. 151/2001				
03	Le lavoratrici madri ed i loro rappresentanti per la sicurezza devono essere informate sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 11 D.Lgs. 151/2001				
04	Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Art. 12 D.Lgs. 151/2001				
05	Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. Art. 12 D.Lgs. 151/2001				
06	E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. Art. 8 D.Lgs. 151/2001				
07	Le lavoratrici madri ed i loro rappresentanti per la sicurezza devono essere informate sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.				
08	E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto Art. 16 D.Lgs. 151/2001				



55	Lavori vietati: che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;				
56	Lavori vietati: che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;				
57	Lavori vietati: su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;				
58	Lavori vietati: manovalanza pesante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;				
59	Lavori vietati: che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;				
60	Lavori vietati: con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;				
61	Lavori vietati: con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;				
62	Lavori vietati: assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;				
63	Lavori vietati: lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;				
64	Lavori vietati: monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;				
65	Lavori vietati: i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.				

<b>Esposizione a radiazioni ionizzanti</b>					
66	Esposizione a radiazioni ionizzanti Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. Art. 8 D.Lgs. 151/2001				
57	Esposizione a radiazioni ionizzanti E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato Art. 8 D.Lgs. 151/2001				
68	Esposizione a radiazioni ionizzanti E' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione. Art. 8 D.Lgs. 151/2001				